

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Giovedì 22 aprile 2004**

**588<sup>a</sup> e 589<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:**

1. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(2175-B/bis)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (*Ove concluso dalla Commissione competente*). **(2869)**
3. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (*Ove concluso dalla Commissione competente*). **(2873)**
4. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (*Ove concluso dalla Commissione competente*). **(2874)**

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(2005)**
  - CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001. **(520)**
    - *Relatore* BEVILACQUA.
2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale – Relatore MALAN (Relazione orale)*). **(1972)**
3. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(2421)**
  - MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel. **(408)**
  - SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano. **(1142)**
  - VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti. **(1580)**
  - CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. **(1634)**
  - MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici. **(1861)**

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali. **(2328)**

– *Relatore* PONTONE.

4. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Voto finale con la presenza del numero legale*). **(1184)**

– *Relatore* BOREA (*Relazione orale*).

5. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. **(2650)**

(*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* FALCIER.

6. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). **(1094-B)**

– *Relatore* FALCIER.

7. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica. **(1690)**

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica. **(1288)**

– *Relatori* PONTONE e SANZARELLO (*Relazione orale*).

### **III. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica** (*testo allegato*).

**alle ore 16**

**Interpellanze ed interrogazioni** (*testi allegati*).

## MOZIONE SULLA RICERCA SCIENTIFICA

D'ONOFRIO, MONCADA, BERGAMO, BOREA, BOSI, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, PELLEGRINO, RONCONI, RUVOLO, SALZANO, SODANO Calogero, SUDANO, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI. – Il Senato,

(1-00205)  
(27 ottobre 2003)

considerato che la ricerca scientifica costituisce per universale affermazione un bene essenziale per favorire la competitività italiana sia nel settore della ricerca scientifica fondamentale, sia nei più svariati settori produttivi;

considerato del pari che esiste ad oggi una pluralità di disposizioni legislative di volta in volta concernenti o la ricerca scientifica in senso stretto o la ricerca applicata ai più disparati settori produttivi;

ritenuto:

che sia opportuno procedere ad una rilevazione approfondita dello stato attuale della legislazione concernente la ricerca scientifica fondamentale e applicata nei Paesi dell'Unione europea e in Paesi extra-europei, con particolare riferimento agli Stati Uniti, al Canada e al Giappone;

che sia altresì opportuno procedere ad una definizione legislativa-quadro concernente i principi basilari della ricerca fondamentale e della ricerca applicata;

che al tal fine non è possibile procedere ad una definizione legislativa di competenza di qualcuna soltanto delle Commissioni permanenti del Senato,

delibera, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, la costituzione di una Commissione speciale, composta di 28 senatori, con il compito di procedere ad una proposta legislativa-quadro sulla ricerca fondamentale e su quella applicata.

## **INTERPELLANZA SULLA GESTIONE DEGLI APPALTI DELLE IMPRESE ITALIANE IN IRAQ**

MALABARBA, PAGLIARULO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – (2-00523)  
Premesso che: (25 febbraio 2004)

la dott.ssa Barbara Contini è stata nominata dal reggente americano in Iraq, Paul Bremer, governatore della provincia di Dhi Qar, di cui Nassiriya è il capoluogo, e che a sua volta l'Autorità provvisoria di coalizione ha nominato un consiglio provinciale;

il Governo italiano ha nominato il dott. Lino Cardarelli, già consulente del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi, nel Program Management Office, la struttura guidata dall'ammiraglio David Nash competente per la gestione dei contratti per la ricostruzione dell'Iraq; in realtà anche tale nomina risulta suggerita dalla stessa amministrazione USA, per le funzioni ricoperte da Cardarelli nell'americana Banker's Trust;

le capacità professionali di entrambi i nominati sono da iscriversi alla gestione di contratti e di appalti, nonché alla provata esperienza nella gestione dei processi di privatizzazione nei Paesi dell'Est europeo negli scorsi anni;

la presenza di truppe italiane nella provincia di Dhi Qar viene esplicitamente indicata come elemento determinante per le possibilità di accesso da parte delle aziende italiane a una quota degli appalti per 5 miliardi di dollari, che saranno attribuiti dal mese di marzo 2004;

il Governo, rappresentato dal sottosegretario Mantica, aveva negato, nella risposta all'interpellanza dello scrivente del 22 gennaio 2004, alcun impegno dell'ENI in quanto interessato a concessioni nel Nord del Kuwait e non in Iraq;

da notizie fornite dall'associazione «Un ponte per..», che opera in Iraq da anni, risulterebbe invece che a Nassiriya l'ENI ha un contratto, stipulato già ai tempi di Saddam, di 2 milioni di barili di petrolio al giorno. Una delegazione dell'ENI si è recata nel giugno del 2003, a bordo di un aereo militare italiano, a Baghdad, per avviare con le autorità occupanti l'affidamento dei pozzi in quella zona dove è stato, forse non casualmente, dislocato il contingente militare italiano,

si chiede di sapere:

se le dichiarazioni della dott.ssa Contini relative all'impegno del miglioramento della condizione femminile comporteranno iniziative innanzi tutto per cancellare le normative recentemente approvate dal governo provvisorio che hanno abrogato il diritto di famiglia, uno dei più avanzati tra i paesi del mondo arabo e musulmano;

se le nomine nella CPA e nel PMO, con le caratteristiche indicate, ossia funzionali alla gestione degli appalti per le imprese italiane, siano da attribuirsi alla dichiarata disponibilità del Ministro della difesa al permanere

del contingente italiano in Iraq, sotto il comando delle truppe di occupazione angloamericane, almeno fino al dicembre 2005;

se non si ritenga che gli esponenti nominati dal Governo italiano rispondano agli interessi delle imprese italiane per lo sfruttamento delle risorse irachene, anche attraverso lo smantellamento e la privatizzazione del sistema pubblico di settori di produzione e di servizio, senza che nessuna autorità politica espressione del popolo iracheno possa pronunciarsi in materia;

se l'esplicito contrasto anche di queste nomine nella provincia di Dhi Qar da parte di settori largamente maggioritari della popolazione irachena, che chiede con sempre maggiore forza immediate elezioni che il comando USA non ritiene realizzabili neppure nel giro dei prossimi 12 mesi, non comporti una crescente ostilità nei confronti dell'Italia, in tutto e per tutto considerata potenza militare occupante;

se non si ritenga che ciò contrasti esplicitamente con le ragioni addotte dal Governo italiano per l'invio e quindi la proroga della missione militare in Iraq e se ciò non comporti la concreta possibilità di essere sempre più oggetto di attacchi da parte della resistenza e della società civile irachena e non solo dei gruppi terroristici.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO  
ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL  
REGOLAMENTO, SULLE NORME INTERNAZIONALI IN  
TEMA DI DIRITTI UMANI**

MARTONE, BOCO, COSSIGA, MALABARBA, FORLANI, MARI-  
TATI, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, RIPAMONTI,  
CORTIANA, CARELLA, BARATELLA, ACCIARINI, MANIERI, VI-  
VIANI, LIGUORI, DE ZULUETA, BONAVITA, MODICA, SODANO  
Tommaso, PIZZINATO, PETERLINI, LONGHI, IOVENE, BONFIETTI,  
TONINI, BUDIN, OCCHETTO, FALOMI, TOIA, COVIELLO, BRUTTI  
Paolo, DI SIENA, MARINO, BEDIN. – *Al Presidente del Consiglio dei  
ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle attività produttive e  
dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

(2-00539 p.a.)  
(23 marzo 2004)

il 13 agosto 2003, a Ginevra, è stato approvato all'unanimità, da parte della Sotto-commissione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani, un importante provvedimento recante "Norme delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in tema di diritti umani";

l'approvazione di questa norma internazionale sulla responsabilità sociale delle imprese, oltre a riempire un vuoto legislativo che riguardava la responsabilità diretta delle aziende nei confronti del diritto internazionale, costituisce altresì un'autorevole interpretazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Infatti, mentre fino ad oggi le norme internazionali sui diritti umani si rivolgevano solo agli Stati, ritenuti responsabili della loro applicazione, oggi i grandi mutamenti nell'economia internazionale ed il crescente potere delle grandi imprese transnazionali hanno imposto un adeguamento dei principi della Dichiarazione universale allo specifico settore economico. L'aumento del potere economico postula infatti l'assunzione delle relative responsabilità e deve essere accompagnato da strumenti regolatori e di indirizzo. A tal fine, con le citate norme approvate dalla Sotto-commissione delle Nazioni Unite, tra l'altro, vengono date preziose indicazioni alle imprese, non solo transnazionali, in tema di lavoro, ambiente, tutela del consumatore, trattati anti-corrruzione e altri strumenti internazionali;

in un mondo sempre più contrassegnato da sanguinosi conflitti, violenza, povertà e malattie, che si uniscono a persistenti abusi dei diritti umani e degrado dell'ambiente, l'approvazione da parte delle Nazioni Unite delle citate norme rappresenta un passo fondamentale per fornire delle indicazioni chiare affinché le attività economiche diventino parte attiva nella soluzione di questi problemi, senza diventarne motivo di aggravamento. Inoltre seguire le indicazioni della comunità internazionale faciliterà le imprese ad integrarsi nella società civile ed a contribuire ad un più

sostenuto sviluppo a lungo termine, accompagnato dalla riduzione della povertà, con evidenti benefici sia per la società che per il mondo degli affari;

le norme sulla responsabilità sociale delle imprese approvate a Ginevra rappresentano un primo, autorevole ed esauriente passo verso una corretta rappresentazione del commercio internazionale finalizzato non solo ai profitti, bensì orientato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela dei diritti umani,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo italiano sul tema della responsabilità sociale delle imprese e se non ritenga opportuno fornire il proprio pieno supporto alle norme approvate a Ginevra, intraprendendo altresì presso l'Unione europea tutte le iniziative necessarie affinché la politica dell'Unione stessa si orienti verso la corretta direzione individuata dalle Nazioni Unite con l'approvazione delle citate norme internazionali.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO  
ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS  
DEL REGOLAMENTO, INERENTE L'IDONEITÀ ALLA  
GUIDA DEI CICLOMOTORI**

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso: (2-00518 p.a.)  
(24 febbraio 2004)

che la legge delega n. 85 del 22 marzo 2001 introduceva, per la prima volta in Italia, il principio dell'idoneità alla guida del ciclomotore, consentendo al nostro Paese di allinearsi alla maggior parte degli altri Stati europei; (Già 4-06059)

che tra le modifiche al nuovo codice della strada recentemente varate dal Parlamento è previsto che sia la scuola pubblica a garantire il rilascio gratuito del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore (il cosiddetto patentino), e tale provvedimento è destinato ad impegnare naturalmente il mondo delle scuole;

che il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 fissava le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto «patentino», stabilendo che i corsi abilitanti possano essere frequentati, a pagamento, nelle autoscuole, e gratuitamente nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria;

che, in particolare, il citato decreto prevede che «(...) ai fini dell'organizzazione dei corsi le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale (...)»;

che l'entrata in vigore delle modifiche previste da tale decreto era stata più volte spostata dal Governo e finalmente fissata al 10 gennaio 2003;

che il decreto-legge n. 236 del 25 ottobre 2002 posticipava di 6 mesi la data di attuazione delle modifiche di cui al decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, che viene quindi rinviata al 30 giugno 2003;

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 sancisce definitivamente l'obbligo del «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002;

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre già a partire dal 10 luglio 2004;

che, al riguardo, la Direzione generale per lo *status* dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero dell'istruzione ha emanato le "Linee guida" sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore obbligatorio per i minorenni dal 10 luglio 2004;

che tali Linee guida, nel paragrafo relativo agli "utenti", stabiliscono che "partecipano agli esami le studentesse e gli studenti, che abbiano compiuto i 14 anni e siano minori di 18 anni (articolo 6 del decreto legislativo n. 9/02), che abbiano presentato domanda di ammissione e abbiano frequentato regolarmente il corso", e ancora che, "ferme restando le condizioni sopra richiamate, è possibile consentire la partecipazione ai corsi anche ai tredicenni che compiano 14 anni nell'arco dell'anno scolastico (art. 18 del decreto legislativo n. 9/02);

considerato:

che numerosissimi studenti compiono il 14° anno di età solo dopo la fine dell'anno scolastico didattico e/o amministrativo;

che, stando a quanto previsto dalla normativa attuale, si determinerebbero le condizioni per cui uno studente che compie 14 anni solo dopo la fine dell'anno scolastico, sia esso didattico o amministrativo, pur avendo frequentato il corso per il conseguimento del "patentino", dovrebbe poi unirsi alla sessione d'esame dell'anno successivo per partecipare alla prova d'esame;

che, stando così le cose, moltissimi studenti potrebbero dichiararsi disinteressati a frequentare i corsi, con conseguente aggravio di costi e depauperamento di risorse a carico delle scuole per l'organizzazione e la gestione di tali corsi;

che la legge, conferendo ai destinatari la facoltà di seguire un corso – gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole –, contestualmente obbliga le istituzioni scolastiche all'organizzazione dei corsi, e ciò indipendentemente dalle problematiche organizzative che ne potrebbero derivare,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente, alla luce di quanto rilevato nella presente interpellanza, non ritenga opportuno modificare la normativa di indirizzo attualmente in vigore, stabilendo che anche lo studente che non abbia compiuto i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico didattico e/o amministrativo di riferimento possa comunque sostenere l'esame per il conseguimento del cosiddetto "patentino", e ciò anche in considerazione del fatto che nessuna norma del nuovo codice della strada stabilisce aprioristicamente che l'esame per il conseguimento del patentino debba essere sostenuto solo dopo il compimento del 14° anno di età;

quali siano i motivi per i quali anche i tredicenni che non abbiano compiuto i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico non possano partecipare ai corsi per il conseguimento del patentino;

come il Ministro competente valuti la possibilità che lo studente che non abbia ancora compiuto i 14 anni sostenga ugualmente l'esame per il conseguimento dello stesso e che solo dopo il compimento del 14° anno di età, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada, il patentino possa essere a lui rilasciato o da un funzionario della motorizzazione civile ovvero dall'operatore responsabile della gestione del corso;

quali provvedimenti si intenda assumere per tutti quegli studenti e quelle studentesse che non compiano i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico e che, terminata la scuola dell'obbligo, scelgano o di non proseguire gli studi o di frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO  
ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS  
DEL REGOLAMENTO, SUI QUADRICICLI LEGGERI**

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso: (2-00532 p.a.)  
(16 marzo 2004)

che i «quadricicli leggeri», anche conosciuti come *mini-car* o *city car*, sono veicoli che, essendo omologati come i ciclomotori, non vengono costruiti con gli stessi *standard* degli autoveicoli e quindi non sono soggetti alle prove di sicurezza e di resistenza strutturale dei veicoli chiusi con abitacolo chiuso;

che, in realtà, il limite di peso previsto dalla normativa vuole che per questi veicoli i telai siano costruiti necessariamente con metalli leggeri e che le carrozzerie, anch'esse votate alla massima leggerezza, siano necessariamente in materiali plastici o alluminio o simili, quali ad esempio la vetroresina;

che attualmente circolano in Europa circa 250.000 quadricicli leggeri, di cui 30.000 in Italia, 140.000 in Francia e 32.000 in Spagna;

che di 30.000 quadricicli leggeri prodotti in Europa ben 8.500 risultano prodotti in Italia;

che l'età media degli acquirenti di tali veicoli in Europa è, nel 59 per cento dei casi, di ultracinquantenni, nel 36 per cento di persone tra i venticinque e i cinquanta anni e nel 5 per cento dei casi di persone con un'età compresa tra i sedici e i venticinque anni;

che in Italia sono oggi in commercio almeno ben dieci modelli di «quadricicli leggeri» costruiti da altrettante marche, con vari allestimenti, per un totale di 30 versioni, e per molte aziende il prodotto in questione viene a rappresentare un'attività collaterale;

che di tante marche di quadricicli leggeri che si trovano attualmente in circolazione nelle strade italiane solo alcune – come la francese Aixam e, delle italiane, la Gre cav e la Lamborghini Ginevra – effettuano prove di stabilità e *crash test* come avviene per gli autoveicoli, al fine di garantire un minimo di affidabilità del prodotto;

che, in buona sostanza, sono veramente poche le tipologie di «quadriciclo leggero» che effettuano le prove di sicurezza e di resistenza strutturale previste per gli autoveicoli, pur trattandosi sempre di veicoli chiusi con abitacolo chiuso;

che, in particolare, l'acquisto di tali veicoli sembra rappresentare una scaltra scelta per tutti coloro che si sono visti ritirare la patente oppure per chi intende entrare nei centri storici delle città senza permessi speciali, o per parcheggiare senza pagare il parcometro, essendosi venuta a creare una sorta di «zona franca» per tutti i conducenti soggetti alle restrizioni della circolazione stradale, ai parcheggi e, in particolare, alla regolamentazione e all'applicazione della disciplina relativa alla patente a punti;

che il codice della strada infatti non prevede nessuna possibilità di ritirare la patente e di sottrarre punti a coloro che guidano un quadriciclo leggero, essendo questo equiparato a un ciclomotore;

che la stessa Polizia stradale, come riportato da alcuni articoli della stampa nazionale, ha ammesso di non sapere come comportarsi nel momento in cui si tratti di accertare la violazione della normativa del codice della strada da parte di un conducente di un quadriciclo leggero,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali con le recenti modifiche introdotte al nuovo codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003 non sia stato sanato il vuoto legislativo relativo alla disciplina di quadricicli leggeri prima dell'entrata in vigore delle norme relative al cosiddetto patentino;

quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una campagna informativa che indichi agli utenti, in modo chiaro ed esplicito, il rapporto economico esistente tra il costo da loro sostenuto per l'acquisto di tali veicoli e le garanzie di protezione che di fatto si assicurano agli utenti nel caso in cui si verifichi un incidente stradale;

se, come e in base a quali criteri gli organismi tecnici designati dalla competente autorità nella qualità di laboratori di prova per l'esecuzione delle prove o delle ispezioni in materia di omologazione o di approvazione al fine di verificare il livello di resistenza strutturale di tali veicoli abbiano eseguito le prove di impatto, di ribaltamento e di sicurezza dell'impianto elettrico dei vari tipi di quadricicli leggeri che si trovano attualmente in circolazione in Italia;

quali siano tali laboratori o centri di prova;

se non si ritenga necessario rendere pubblici i risultati di tali verifiche;

se non si ritenga altresì necessario valutare se i risultati delle verifiche diano luogo al ragionevole dubbio di modificare, nel pieno rispetto dei principi dettati dal diritto comunitario in materia di sicurezza stradale, l'attuale disciplina di omologazione prevista per tali vetture, in modo da renderla in tutto equivalente a quella prevista per gli autoveicoli;

se il Governo abbia individuato disposizioni idonee ad introdurre norme tecniche di sicurezza per garantire la difesa del pedone investito dalle *mini-car* o dalle *city car*.

## INTERROGAZIONE SULLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ AQUATER E SNAMPROGETTI

FORLANI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che: (3-01412)  
(5 febbraio 2004)

il 12 dicembre 2003 la Aquater Spa ha comunicato alle rappresentanze sindacali territoriali e alle rappresentanze sindacali unitarie che i Consigli di amministrazione di Snamprogetti e Aquater, rispettivamente in data 20/11 e 21/11, hanno deliberato la fusione per incorporazione di Aquater Spa in Snamprogetti Spa, società del gruppo ENI, caposettore nei campi della raffinazione, petrolchimica, energia e ambiente;

tale scelta sarebbe motivata dall'esigenza dell'azionista di maggioranza (Snamprogetti Spa) di valorizzare e potenziare le sinergie tra le attività, semplificando le strutture organizzative e gestionali;

tra le diverse conseguenze vi sarà quella di trasferire a Fano tutte le risorse della Aquater Spa in forza oggi nella sede di San Lorenzo in Campo (Pesaro – Urbino);

attraverso le proprie rappresentanze sindacali i lavoratori dell'Aquater Spa hanno rivendicato le prerogative di professionalità e di specializzazione che hanno contraddistinto in questi anni la società incorporata, il cui nome è divenuto nel mondo sinonimo di qualità dei prodotti e dei servizi forniti nel campo della difesa del suolo, del risanamento ambientale, dell'osservazione della terra, delle infrastrutture lineari e degli impianti industriali nonché della gestione integrata delle risorse idriche;

considerato altresì che:

l'Aquater Spa è una società profondamente radicata nel territorio in cui risiede, del quale costituisce motivo di vanto;

i lavoratori dell'Aquater Spa sono attualmente 302, di cui 253 operano a San Lorenzo in Campo, 45 a Milano, 4 a Roma;

l'Aquater Spa ha sempre prodotto risultati economici positivi, con un fatturato in continua crescita e un utile che alla fine del 2003 ha superato quello del 2002, con parametri di produttività dei lavoratori che nell'anno 2002 sono risultati superiori a quelli della società caposettore nella quale verrebbe fusa;

tali risultati sono stati possibili anche grazie al livello di autonomia che l'Aquater Spa ha saputo negli anni mantenere rispetto alla propria controllante Snamprogetti Spa;

non si giustificano le ragioni di una così improvvisa e traumatica decisione riguardo ad una società efficiente ed in buona salute, appartenente ad un Gruppo che quest'anno ha registrato il *record* assoluto di utili,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della Aquater Spa;

quali siano i reali obiettivi di una scelta di politica aziendale che appare incomprensibile;

se siano stati valutati con la necessaria attenzione gli effetti sui singoli lavoratori interessati dalla fusione e le ricadute sul contesto sociale dei territori interessati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover coinvolgere in maniera più diretta le rappresentanze sindacali aziendali;

se non ritengano infondata l'ipotesi che la fusione e la scomparsa del marchio possano potenziare i prodotti e le professionalità della Aquater Spa.

